

FAQ - Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella procedura di Co-Progettazione ai sensi dell'art. 55 D.Lgs 117/2017 per l'attuazione delle attività di cui al progetto operazione And.5.4.8.1a "Andria Città Dei Mondi" Determinazione n. 3643 del 31/07/2026

Quesito n. 1 – Determinazione del cofinanziamento a carico degli ETS

Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso, si chiede di chiarire la modalità di determinazione del cofinanziamento a carico dell'ETS.

Il comma 2 prevede, infatti, l'attribuzione di un contributo pubblico "in misura pari al 90% dei costi ammissibili", mentre il successivo comma 4 stabilisce che le risorse messe a disposizione dal Comune siano integrate dall'ETS "con risorse proprie per un importo pari al 10% del contributo concesso".

Poiché le due modalità di calcolo conducono a valori differenti, si chiede di precisare se:

- il contributo pubblico debba essere considerato pari al **90% del costo complessivo ammissibile del progetto**, con conseguente cofinanziamento ETS pari al restante **10% del costo complessivo**;

oppure

- il cofinanziamento dell'ETS debba essere determinato nella misura del **10% del contributo pubblico effettivamente concesso**, come letteralmente indicato dal comma 4.

Si chiede inoltre conferma che tale interpretazione debba essere adottata nella predisposizione dell'Allegato C – Piano economico e finanziario e ai fini della verifica del requisito di sostenibilità economico-finanziaria della proposta.

Risposta Quesito n. 1

Come richiamato all'art 6 comma b dell'Avviso è prevista *"l'attribuzione di un contributo economico determinato in misura pari al 90% dei costi ammissibili, fino al massimale riportato - rispettivamente per ciascun immobile oggetto di affidamento..."* Pertanto, ai fini della determinazione del contributo massimo concedibile, occorre fare riferimento al massimale indicato all'art. 7 dell'Avviso in corrispondenza dell'immobile prescelto. Ne consegue che il contributo pubblico è da intendersi in misura pari al 90% del costo complessivo ammissibile del progetto con una quota di cofinanziamento dell'ETS pari al restante 10%.

A titolo esemplificativo, a fronte di un progetto con costi ammissibili pari a € 100.000 il contributo comunale sarà massimo € 90.000 mentre la quota di compartecipazione dell'ETS sarà pari a € 10.000.

Il contributo resta comunque determinato nei limiti dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati

L'Allegato C – Piano economico e finanziario dovrà essere compilato tenendo conto della interpretazione fornita.

Quesito n. 2 – Sostenibilità di lungo periodo delle progettualità e durata della concessione degli immobili

L'Avviso richiede ai soggetti proponenti di rappresentare espressamente le modalità attraverso le quali le attività potranno proseguire anche successivamente all'esaurimento del contributo pubblico, nonché di dimostrare la capacità del progetto di autosostenersi finanziariamente nel medio-lungo periodo.

Contestualmente, l'art. 4 stabilisce che le attività progettuali abbiano durata massima di 24 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, prevedendo solo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare successivamente l'accordo di collaborazione, previa individuazione delle necessarie risorse.

Considerato che la sostenibilità economica di molte delle attività previste dall'Avviso presuppone necessariamente la disponibilità continuativa dell'immobile nel quale vengono realizzate, si chiede di chiarire **come debba essere costruito il modello di sostenibilità di lungo periodo richiesto ai proponenti rispetto alla scadenza della concessione prevista nell'ambito dell'attuale operazione.**

In particolare, si chiede se, ai fini della valutazione della sostenibilità post-finanziamento, il proponente possa formulare un modello gestionale che presupponga la prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile oltre il 31 dicembre 2028 e, in caso affermativo, attraverso quale eventuale titolo, procedura o prospettiva di continuità l'Amministrazione intenda rendere possibile tale prosecuzione.

Si chiede, altresì, se la sostenibilità di lungo periodo possa essere valutata anche sulla base della **replicabilità e trasferibilità delle attività e dei servizi in sedi diverse**, oppure se il modello proposto debba necessariamente dimostrare la propria sostenibilità economica con riferimento allo specifico immobile oggetto della concessione.

Risposta Quesito n. 2

Le progettualità che il presente Avviso ambisce a selezionare attraverso le attività di co-progettazione sono, per definizione stessa della pertinente disciplina regolamentare di riferimento, servizi di interesse generale che l'Amministrazione comunale punta ad offrire alla collettività.

In questa prospettiva, la contribuzione pubblica oggetto dell'Avviso costituisce una forma di sostegno all'avviamento di attività di interesse sociale che altrimenti avrebbero incontrato maggiori difficoltà ad essere avviate spontaneamente, ma che a regime - seppur a condizioni calmierate ed in una logica di no-profit - dovrebbero risultare in grado di autosostenersi, anche mediante l'apporto e la contribuzione dei cittadini e dei contributori terzi.

Per quanto sopra, si conferma la prescrizione secondo cui ciascun ente proponente è tenuto ad elaborare una valutazione da cui si possa desumere la sostenibilità economico finanziaria delle attività di progetto oltre il termine del 31/12/2028, laddove per *"Sostenibilità di lungo periodo delle progettualità"* si intende la capacità di dimostrare che il progetto e le attività da esso previste, sia in grado di autosostenersi finanziariamente anche dopo l'esaurimento del contributo pubblico.

Secondo quanto riportato all'art.4 comma 2 *"L'Amministrazione si riserva la facoltà di*

rinnovare l'accordo di collaborazione con il soggetto/i soggetti individuati, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere con un'eventuale rideterminazione del contributo secondo quanto previsto nell'art. 8.5 del presente Avviso, per un arco temporale non superiore a 36 mesi, previa individuazione delle risorse finanziarie necessarie"; le eventuali modalità di rinnovo dell'Accordo, citate dall'articolo sopra richiamato, avverranno mediante istruttoria pubblica di co-progettazione ai sensi dell'art 55 del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Ai fini della definizione del modello di sostenibilità finanziaria di lungo periodo si tenga presente quanto citato dall'art.8 comma 5 dell'Avviso *"Per gli immobili o spazi che, in ragione delle rispettive caratteristiche funzionali, consentano lo svolgimento di attività accessorie suscettibili di valorizzazione economica, l'Amministrazione potrà definire in sede di co-progettazione e di convenzione specifiche condizioni di utilizzo, ivi compresa l'eventuale previsione di un canone concessorio, anche differenziato, purché coerente con la finalità sociale prevalente dell'intervento e con l'equilibrio complessivo del partenariato. In tali casi, la convenzione individuerà altresì i correlati obblighi operativi a carico dell'ETS partner, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di attività socioeducative, culturali o aggregative gratuite e aperte al pubblico, la messa a disposizione di spazi o fasce orarie per iniziative di interesse generale e ulteriori misure idonee a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico. Le eventuali attività economicamente rilevanti dovranno in ogni caso mantenere carattere accessorio e strumentale rispetto alle finalità di interesse generale perseguite nell'ambito del progetto e non potranno alterare la natura collaborativa del rapporto instaurato ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017".*

Nel delineare gli aspetti caratterizzanti la proposta in termini di sostenibilità finanziaria di lungo periodo, pertanto, si tenga presente che, seppur l'Amministrazione individuasse ulteriori risorse finanziarie necessarie al rinnovo dell'Accordo ed alla prosecuzione della relativa contribuzione pubblica allo svolgimento delle attività di progetto, le condizioni di rinnovo potrebbero essere riviste rispetto alla Convenzione precedentemente stipulata dall'Ente, prevedendo maggiori oneri in capo al soggetto gestore delle medesime attività progettuali.

Le condizioni di una possibile proroga tecnica sono invece indicate all'art. 4. comma 3 *"In casi eccezionali, qualora alla scadenza dell'accordo non sia stato ancora individuato il nuovo partner nell'ambito di una eventuale nuova istruttoria pubblica di co-progettazione, e sussistano oggettivi e non prevedibili ritardi nella conclusione della stessa non imputabili a responsabilità dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, al solo fine di garantire la continuità di servizi ritenuti essenziali per la collettività ed evitare un grave danno all'interesse pubblico, si riserva la facoltà di disporre, con provvedimento espresso e motivato, una proroga tecnica della convenzione in essere.*

Tale proroga potrà essere concessa alle seguenti, tassative condizioni:

- a) che la nuova procedura per l'individuazione del partner sia stata formalmente avviata prima della scadenza della convenzione;*
- b) che la durata della proroga sia limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione della nuova procedura e, in ogni caso, non possa eccedere i sei mesi;*
- c) che l'esecuzione delle prestazioni prosegua agli stessi patti e condizioni, anche economici, della convenzione originaria.*
- d) la presente clausola non costituisce un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo al partner, ma una facoltà eccezionale dell'Amministrazione da esercitarsi solo in presenza di tutti i presupposti sopra indicati."*

Infine, si precisa che essendo le progettualità candidate strettamente collegate agli immobili oggetto di concessione, la loro sostenibilità finanziaria di lungo periodo non può prescindere

dall'immobile prescelto. Si dovrà, pertanto, descrivere la capacità di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo dei servizi e delle iniziative proposte all'interno del medesimo edificio che le ha ospitate nella fase in cui hanno usufruito del contributo pubblico oggetto del presente Avviso.

La sostenibilità di lungo periodo deve essere illustrata prioritariamente con riferimento alle attività e ai servizi proposti nello specifico immobile oggetto della procedura, avuto riguardo alla loro capacità di proseguire oltre la fase di start-up finanziata. Tale valutazione ha carattere prospettico-programmatico e non comporta alcuna garanzia di rinnovo o prosecuzione automatica del rapporto né di disponibilità dell'immobile oltre la durata della convenzione. Saranno pertanto ritenuti ammissibili anche modelli di sostenibilità che illustrino, oltre alla prosecuzione nello stesso immobile ove ne ricorrano le condizioni, eventuali forme di adattamento, evoluzione o continuità funzionale del progetto coerenti con l'interesse generale perseguito.

Quesito n. 3 – Disponibilità effettiva degli immobili Ex Mercato Ortofrutticolo e Teatro Tenda e durata utile delle attività

Con riferimento agli immobili **Ex Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Barletta e Teatro Tenda**, si chiede di chiarire quale sia il cronoprogramma attualmente previsto dall'Amministrazione per la loro effettiva disponibilità e consegna agli ETS che saranno individuati all'esito della procedura di co-progettazione.

Tale chiarimento appare necessario in quanto, sulla base dello stato e della tempistica degli interventi programmati sugli immobili, risulta possibile che gli stessi possano essere concretamente disponibili soltanto nel corso o verso la fine dell'anno 2027.

In tale eventualità, considerato che l'Avviso prevede il completamento dell'operazione entro il 31 dicembre 2028, si chiede di conoscere **quale orientamento intenda assumere l'Amministrazione al fine di garantire un periodo effettivo di gestione e realizzazione delle attività coerente con gli obiettivi, i budget e gli indicatori previsti dal progetto.**

In particolare, si chiede di precisare:

- da quale momento decorreranno i 24 mesi previsti dall'art. 4 nel caso in cui la materiale disponibilità dell'immobile intervenga successivamente alla stipula della convenzione;
- se la durata delle attività e il relativo cronoprogramma saranno parametrati alla data di effettiva consegna e piena fruibilità degli immobili;
- se, nell'ipotesi di disponibilità soltanto nel corso del 2027, sia prevista una rimodulazione temporale, economica e degli indicatori progettuali;
- se sia contemplata la possibilità di avviare, nelle more della piena disponibilità degli immobili, alcune attività preparatorie, formative, di animazione territoriale o di costruzione della rete presso sedi temporanee o altri spazi;
- come l'Amministrazione ritenga conciliabile un periodo potenzialmente molto ridotto di effettiva gestione degli immobili con l'obiettivo dell'Avviso di costruire presidi socio-culturali stabili, economicamente sostenibili e destinati a operare nel medio-lungo periodo.

Il chiarimento risulta particolarmente rilevante ai fini della corretta predisposizione del cronoprogramma, del Piano economico-finanziario e degli indicatori di risultato e di impatto sociale delle proposte relative ai suddetti immobili.

Risposta Quesito n. 3

L'Amministrazione prevede di rendere disponibili gli immobili oggetto dell'Avviso nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari adempimenti tecnico-amministrativi.

Come richiamato all'Art. 4 comma 1 “ *La durata massima delle attività progettuali è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione...*”. Le attività dovranno essere avviate a partire dalla data di stipula della Convenzione. Per garantire il regolare avvio del progetto, in attesa della consegna degli immobili da parte dell'Amministrazione, gli ETS selezionati potranno svolgere temporaneamente le attività presso altri spazi e/o immobili. Questi ultimi dovranno essere individuati espressamente per l'attuazione delle specifiche attività e interventi contemplati dal progetto e i relativi oneri e costi derivanti dal relativo utilizzo potranno considerarsi spese ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo pubblico oggetto del presente Avviso.

La durata massima delle attività progettuali resta fissata in 24 mesi dalla stipula della convenzione, salvo il termine finale dell'operazione. Tuttavia, ove la materiale consegna dell'immobile intervenga successivamente per cause non imputabili all'ETS, in sede di co-progettazione e convenzione saranno definiti il cronoprogramma attuativo, le eventuali attività propedeutiche anticipabili in sedi temporanee e, se necessario, la rimodulazione degli indicatori e delle voci di costo strettamente incise dal differimento della disponibilità del bene, fermo il rispetto del termine finale dell'operazione.

Quesito n. 4 – Ammissibilità delle spese per allestimenti, arredi e attrezzature

Con riferimento all'art. 6, comma 3, dell'Avviso, si rileva che gli ETS selezionati sono chiamati a provvedere “a proprie spese” all'allestimento degli spazi affidati in concessione, nonché all'acquisto degli arredi e/o delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività progettuali.

Contestualmente, l'art. 14 dell'Avviso include tra le categorie di spesa ammissibili al contributo anche l'“acquisto di beni” e il “noleggio di beni”, purché funzionali al perseguimento degli obiettivi progettuali.

Al fine di consentire la corretta predisposizione delle proposte progettuali e dei relativi Piani economico-finanziari, si chiede pertanto di chiarire **come debbano essere coordinate le due disposizioni e, in particolare, se le spese sostenute per l'allestimento funzionale degli immobili, per gli arredi e per le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività possano essere inserite tra i costi ammissibili al contributo pubblico previsto dall'Avviso.**

In particolare, si chiede di precisare:

- se l'espressione “a proprie spese” di cui all'art. 6, comma 3, debba intendersi nel senso che tali costi devono essere integralmente sostenuti con risorse dell'ETS e quindi esclusi dal contributo pubblico;
- oppure se essa debba essere intesa nel senso che l'ETS assume direttamente l'onere organizzativo e finanziario dell'acquisto, ferma restando la possibilità di rendicontare tali spese tra i costi ammissibili e di ottenerne il ristoro secondo la percentuale di contribuzione prevista dall'Avviso;
- quali tipologie di allestimenti, arredi, attrezzature tecniche, tecnologiche e strumentali possano essere considerate ammissibili e se siano previsti eventuali limiti percentuali o quantitativi rispetto al costo complessivo del progetto;
- se siano ammissibili anche attrezzature strettamente connesse alla specifica vocazione progettuale degli immobili, quali, a titolo esemplificativo, attrezzature audio-video e per

lo spettacolo, dotazioni informatiche e digitali, attrezzature per laboratori formativi e creativi, arredi per spazi di coworking, studio e aggregazione, nonché altre dotazioni funzionali all'erogazione dei servizi previsti;

- quale disciplina trovi applicazione, alla conclusione del progetto o della concessione, con riferimento alla **titolarità e alla destinazione dei beni durevoli acquistati, in tutto o in parte, mediante il contributo pubblico**, e se gli stessi rimangano nella disponibilità dell'ETS, debbano essere mantenuti presso l'immobile o eventualmente acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione comunale.

Il chiarimento appare particolarmente rilevante considerata la natura degli immobili messi a disposizione e la necessità, per numerose progettualità previste dall'Avviso, di sostenere investimenti iniziali significativi per rendere gli spazi effettivamente funzionali alle attività sociali, culturali, formative e ricreative proposte.

Risposta Quesito n. 4

Si conferma l'ammissibilità delle spese sostenute per l'allestimento e l'arredo degli spazi ai fini dell'erogazione del contributo pubblico di spettanza degli enti incaricati dell'attuazione delle progettualità selezionate. Sono, altresì, ritenute ammissibili le spese finalizzate all'acquisto di attrezzature e strumentazioni coerenti con la vocazione progettuale dell'immobile. Le stesse dovranno quindi risultare funzionali e necessarie a garantire l'erogazione di servizi e attività rivolti alla cittadinanza.

In riferimento all'acquisto di beni durevoli si rimanda a quanto indicato all'interno dell'allegato G dell'Avviso "Ammissibilità e rendicontazione della spesa". In particolare al paragrafo 5 si puntualizza che:

"In deroga alle disposizioni generali di cui all'art. 8 del 'Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici', e in conformità con l'art. 1, comma 4 del medesimo Regolamento, l'acquisto di beni durevoli è da considerarsi spesa ammissibile nei limiti del 30% dell'importo totale del Piano dei costi, in quanto espressamente previsto e disciplinato dalle regole di rendicontazione dei fondi europei e nazionali PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 finanziatori dell'intervento. Le spese dovranno essere espressamente previste all'interno del Piano dei costi e comunque risultare direttamente riconducibili all'attuazione del progetto agevolato.

È ammesso l'acquisto di soli beni nuovi di fabbrica.

I beni durevoli sono i beni d'investimento che hanno utilità ripetuta, ovvero che possono soddisfare più volte un bisogno e sono caratterizzati dal fatto di avere una vita economica superiore ad un anno (ad esempio: macchinari, attrezzature, ecc.). Tali beni restano vincolati alle medesime finalità di cui al progetto agevolato.

L'importo complessivo di tale tipologia di spesa non potrà superare il 30% dell'importo totale del Piano dei costi."

Per quanto sopra riportato, i beni acquistati dagli ETS con il contributo pubblico del presente Avviso, a conclusione delle attività progettuali, restano nella disponibilità degli stessi ETS che dovranno impegnarsi ad utilizzarli nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in coerenza con le finalità originarie del progetto. Tale vincolo di destinazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. UE n. 2021/1060, permane fino al quinto anno successivo al pagamento del saldo del contributo pubblico ricevuto per l'attuazione del progetto.

L'espressione 'a proprie spese' va intesa nel senso che l'ETS provvede direttamente all'acquisto e sostiene il relativo onere organizzativo e finanziario, ferma restando la possibilità di imputare tali costi tra le spese ammissibili al contributo, ove espressamente previsti nel Piano dei costi e conformi alle regole di ammissibilità e rendicontazione.

Quesito n. 5 – Requisito di esperienza nella gestione di progetti finanziati da enti pubblici o fondazioni private

Con riferimento all'art. 5 dell'Avviso e, in particolare, al requisito speciale di partecipazione consistente nell'aver *“gestito e rendicontato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, almeno un progetto (finanziato da enti pubblici o fondazioni private) di valore pari o superiore a € 20.000,00 relativo ad attività socio-culturali, educative o di animazione territoriale”*, si chiede un chiarimento circa la portata della locuzione **“finanziato da enti pubblici o fondazioni private”**.

In particolare, si chiede se tale indicazione debba essere interpretata:

- in senso **tassativo**, con conseguente esclusione, ai fini della dimostrazione del requisito, di progetti di analogo o superiore valore economico finanziati mediante risorse proprie dell'ETS, sponsorizzazioni, liberalità, raccolte fondi, crowdfunding, contributi di imprese o di altri soggetti privati diversi dalle fondazioni;

oppure

- quale indicazione delle tipologie più ricorrenti di finanziamento, ammettendo pertanto anche **esperienze equivalenti**, purché l'ETS sia in grado di documentare il valore economico del progetto, la sua effettiva realizzazione e la relativa gestione amministrativa e contabile.

La questione assume particolare rilevanza in considerazione della finalità sostanziale che sembra sottesa al requisito, vale a dire la verifica della **capacità tecnico-organizzativa e amministrativa dell'ETS di gestire e rendicontare progettualità complesse di adeguata consistenza economica**.

Qualora tale sia la finalità perseguita, si osserva che la natura giuridica del soggetto finanziatore non appare, di per sé, necessariamente indicativa della maggiore o minore capacità dell'ETS di organizzare, realizzare e rendicontare un progetto.

A titolo esemplificativo, un ETS potrebbe avere realizzato e contabilmente documentato, nel medesimo periodo, un progetto socio-culturale di importo significativamente superiore alla soglia richiesta, finanziato mediante risorse proprie, sponsorizzazioni o contributi di imprese private, dimostrando una capacità organizzativa, finanziaria e gestionale almeno equivalente a quella richiesta dall'Avviso.

Una interpretazione tassativa della disposizione determinerebbe pertanto una differenziazione tra esperienze progettuali **non fondata sulla dimensione, sulla complessità, sui risultati conseguiti o sulla capacità effettiva di gestione e rendicontazione**, bensì esclusivamente sulla natura del soggetto che ne ha assicurato il finanziamento.

A tale riguardo, si evidenzia che la procedura di co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 è improntata ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento e che l'individuazione dei requisiti di partecipazione deve risultare coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite dalla procedura.

Si chiede pertanto all'Amministrazione di chiarire:

1. **se possano essere considerate idonee, ai fini del possesso del requisito, anche progettualità di valore pari o superiore a € 20.000 finanziate con modalità diverse dal contributo di un ente pubblico o di una fondazione privata**, purché regolarmente documentate sotto il profilo economico, amministrativo e contabile;
2. se, in particolare, possano essere riconosciuti come equivalenti progetti finanziati da imprese private, mediante sponsorizzazioni o liberalità, raccolte fondi, crowdfunding, risorse proprie dell'ETS o altre fonti private documentalmente verificabili;
3. se l'elemento qualificante del requisito debba essere individuato principalmente nella **capacità dell'ETS di aver effettivamente gestito, realizzato e rendicontato un progetto di adeguato valore e complessità**, indipendentemente dalla specifica natura del soggetto finanziatore;
4. qualora, invece, l'Amministrazione ritenga tassativa la limitazione ai soli progetti finanziati da enti pubblici o fondazioni private, **quale specifica esigenza tecnico-organizzativa o amministrativa giustifichi tale distinzione rispetto ad esperienze progettuali economicamente e sostanzialmente equivalenti finanziate mediante altre fonti**.

Il chiarimento appare necessario anche al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli Enti del Terzo Settore in possesso di comprovata esperienza e capacità operativa, evitando che la verifica del requisito possa dipendere esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto finanziatore anziché dall'effettiva consistenza e qualità dell'esperienza progettuale maturata.

Risposta Quesito n. 5

In riferimento al requisito speciale di partecipazione relativo all'esperienza nella gestione di progetti complessi nel triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, l'indicazione delle tipologie di soggetti erogatori, quali enti pubblici o fondazioni private, è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

L'ente partecipante dovrà, in ogni caso, essere in grado di comprovare, mediante idonea documentazione, l'avvenuta gestione e realizzazione di almeno un progetto di importo pari o superiore a € 20.000,00, avente ad oggetto attività socio-culturali, educative o di animazione territoriale.

La clausola relativa all'aver gestito e rendicontato almeno un progetto finanziato da enti pubblici o fondazioni private è interpretata dall'Amministrazione in senso non restrittivo, valorizzando la finalità sostanziale del requisito, che consiste nella dimostrazione di adeguata capacità tecnico-organizzativa, amministrativa e contabile nella gestione di progettualità di valore almeno pari a euro 20.000,00. Saranno pertanto considerate utili anche esperienze equivalenti, purché adeguatamente documentate sotto il profilo del valore economico, della concreta realizzazione e della gestione amministrativo-contabile.